



**Federazione
delle Associazioni Regionali
degli Economisti e
Provveditori della Sanità**

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DEL COLLEGIO DEI SINDACI DELLA F.A.R.E.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci della F.A.R.E., ai sensi degli art. 8,11 e 15 dello statuto.

Art. 2 - Presentazione candidature

I Presidenti delle Associazioni Regionali presentano al Presidente della F.A.R.E. le candidature della lista di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, per l'elezione del Consiglio di Presidenza entro il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio uscente; per l'elezione del Collegio dei Sindaci entro otto giorni dalla scadenza del mandato del Collegio uscente.

Le modalità di presentazione delle candidature può essere via fax o via email.

Ogni lista – una per il Nord, una per il Centro e una per il Sud - può presentare uno o più candidati per il Consiglio e per il Collegio; verrà eletto nel Consiglio di Presidenza e nel Collegio dei Sindaci il candidato – per ogni lista - che ha ottenuto più voti; a parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

Il delegato dell'Assemblea, a votazione segreta, esprime una preferenza per il candidato della lista, per il Consiglio e per il Collegio, che comprende la sua associazione regionale.

Art. 3 - Elezione del Presidente del Collegio dei Sindaci

L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità previste dal precedente art. 2, i Presidenti delle associazioni regionali presentano le liste – una del Nord, una del Centro e una del Sud - con le candidature come prescritto nello statuto e dal presente regolamento.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci viene eletto con le modalità previste dall'art. 15 dello statuto.

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci

Il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci mediante posta ordinaria o fax o per via elettronica e telematica almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.

I Presidenti delle Associazioni regionali devono comunicare al Presidente della Federazione:

- a) la rappresentanza numerica, in tempo utile per consentire ai delegati stessi di ricevere la convocazione per l'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, al fine di poter stabilire il numero di delegati spettanti ad ogni Associazione Regionale.
- b) i nominativi dei delegati.

Art. 5 – Commissione Elettorale

L'Assemblea della F.A.R.E. per procedere alle elezioni del Consiglio di Presidenza del Collegio dei Sindaci nomina una commissione elettorale che presiede alle operazioni di voto.

La commissione è composta da tre componenti, in rappresentanza delle tre Aree geografiche previste dall'art. 8 dello Statuto, uno dei quali con funzione di Presidente e da un segretario.

I componenti della commissione e il segretario non possono essere candidati.

Il Presidente della Federazione comunica alla Commissione Elettorale le tre liste, Nord-Centro- Sud, ciascuna delle quali con le proprie candidature, corredate di curriculum vitae, per il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente della F.A.R.E. provvede alla divulgazione delle liste con le candidature e sono notificate anche alle Associazioni Regionali per l'informativa ai delegati.

Il Presidente della Commissione Elettorale informa l'Assemblea delle modalità di votazione per le elezioni del Consiglio di Presidenza e del Collegio di Sindaci.

Le schede elettorali per l'elezione del Consiglio di Presidenza sono distinte da quelle per l'elezione del Collegio dei Sindaci e saranno distribuite al seggio da parte della Commissione Elettorale.

Roma, 19 Luglio 2014

Il Presidente della F.A.R.E.
Francesco De Nicolo